

## Segreteria Provinciale di Roma

Roma, 9 ottobre 2020

All'**I.S.I.N.** (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nazionale e la Radioprotezione) Via Capitan Bavastro, 116 - 00154 ROMA - isin-udg@legalmail.it

## OGGETTO: Richiesta informazioni sull'assunzione del nuovo dirigente amministrativo.

Si è appreso che Codesto Ispettorato a far data dal 1° settembre u.s. ha proceduto all'assunzione di un nuovo dirigente amministrativo di seconda fascia, al quale ha conferito l'incarico del "Servizio per gli Affari Generali, il Bilancio e la Gestione Giuridico ed Economica del Personale". Risulta che tale assunzione sia avvenuta dietro scorrimento di una graduatoria del 2012 relativa ad un concorso da dirigente amministrativo di seconda fascia indetto dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito "Unioncamere").

In via preliminare, è sicuramente apprezzabile l'iniziativa assunta da Codesto Ispettorato di colmare la vacanza delle proprie posizioni dirigenziali, utilizzando graduatorie ancora attive di altre PP.AA., in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di buon andamento della pubblica amministrazione, ma nel caso di specie destano perplessità alcuni aspetti della vicenda che si vanno di seguito a rappresentare.

Il dirigente neo assunto dall'I.SI.N. era un funzionario amministrativo appartenente proprio ai ruoli di Unioncamere che a seguito della sua partecipazione al concorso innanzi richiamato per n. 1 posto da dirigente amministrativo di seconda fascia indetto dalla sua stessa Amministrazione, è risultato idoneo non vincitore, collocandosi in graduatoria in seconda posizione. Fermo ciò, risultano però poco chiare le modalità e le tempistiche seguite dall'I.SI.N. per il conferimento in capo a tale dipendente di Unioncamere dell'incarico dirigenziale relativo al su richiamato "Servizio per gli Affari Generali, il Bilancio e la Gestione Giuridico ed Economica del Personale", anche perché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di Codesto Ispettorato non si rinviene la pubblicazione di alcun provvedimento che si riferisca all'assunzione del neo dirigente ed al conferimento del relativo incarico.

## SEDE PROVINCIALE DI ROMA

Recapiti del Segretario provinciale: m.marchetti18@alice.it

Risulta inoltre a questa Organizzazione Sindacale che l'I.SI.N. abbia siglato dal 21.12.2018 un accordo di collaborazione a carattere oneroso di durata quadriennale per acquisire da Unioncamere - e per suo tramite da alcune sue società *in house* come InfoCamere S.c.p.a. - una serie di servizi a carattere tecnico-amministrativo ed informatico a supporto delle sue attività amministrative, in modo tale da garantire l'ordinario funzionamento dell'Ispettorato.

In base ad un esame esterno condotto da un soggetto terzo ed estraneo alla vicenda, sembra desumersi come Unioncamere, stante la sua *mission* istituzionale assai lontana e diversa da quella dell'I.SI.N. e la difficile individuazione di attività di interesse comune tra i due enti, stia agendo nel caso di specie più che in veste di pubblica amministrazione quanto invece di "operatore economico", nell'accezione che di esso dà il Codice dei Contratti Pubblici al suo art. 3 comma 1 lett. p)¹, fornendo un servizio ad una Pubblica Amministrazione dietro il pagamento di un prezzo nell'ambito di un contratto di appalto, più che di un accordo di collaborazione tra enti pubblici, avente un valore complessivo peraltro di oltre 3 milioni di euro e quindi di gran lunga superiore non solo alla soglia di rilievo comunitario fissata in € 214.000,00 per gli appalti pubblici di servizi e forniture (cfr. art. 35, comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), ma anche al limite di € 40.000,00 fissato per gli affidamenti diretti (cfr. art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Alla luce di quanto sopra rappresentato, l'I.SI.N. pertanto avrebbe assunto come proprio dirigente amministrativo un ex dipendente del proprio fornitore principale che in via continuativa per il periodo di 4 anni, salvo rinnovi, dovrà per contratto garantire all'Ispettorato tutta una serie di servizi essenziali a consentirne l'ordinaria gestione amministrativa e quindi il suo funzionamento.

Si ravvisa nel caso di specie una situazione di conflitto di interesse che in ragione anche del ruolo dirigenziale ricoperto dall'ex dipendente di Unioncamere presso l'I.SI.N. può pregiudicare l'esercizio imparziale delle sue funzioni, sia in concreto che in via potenziale, esponendo l'Ispettorato ad un rischio corruttivo di notevole grado che potrebbe determinare notevoli disfunzioni e compromettere la genuinità dei processi decisionali interni.

Tutto ciò deve essere preso in considerazione anche alla luce del fatto che nella vicenda in esame sembra ricorrere per il neo dirigente in parola il *divieto di pantouflage* o *revolving doors* previsto dal comma 16 ter dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. che è stato introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l), della legge n. 190 del 2012² che com'è noto rappresenta il nucleo normativo fondamentale dello Stato Italiano in materia di prevenzione e di repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, anche in considerazione dell'ampia portata interpretativa ed applicativa che di tale norma specifica ha dato l'ANAC, come si evince dalla delibera n. 99 del 8 febbraio 2017 e dall'Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 6 del 27 maggio 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. 3, comma 1, lett. p) del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.:

<sup>1.</sup> Ai fini del presente codice si intende per:

<sup>(...)</sup> 

p) "Operatore economico": una persona fisica o giuridica, <u>un ente pubblico</u>, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi; (...)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Art. 53, comma *16-ter* del d.lgs. n. 165/2001:

<sup>«</sup>I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

Tanto dato, si rimane in attesa di urgenti chiarimenti in ordine alle argomentazioni su riportate.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO

Maurizio Marchetti